



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

ALLEGATO C

REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Nel corso degli ultimi anni, l'INAIL, al pari delle altre pubbliche amministrazioni centrali, ha adeguato i propri obiettivi e le proprie attività al mutato quadro normativo, delineato nel contesto di rigorosi indirizzi di politica economico-finanziaria.

L'Istituto ha scontato una consistente contrazione delle risorse umane disponibili, considerato che il severo contingentamento del *turnover*, correlato con i ripetuti obblighi legislativi di rideterminazione delle dotazioni organiche, si è, di fatto, convertito in un sostanziale blocco delle assunzioni.

Gli interventi di contenimento della spesa hanno reso inoltre necessaria l'adozione di misure di riduzione dei costi e di ripensamento dei processi, onde garantire, nei termini fissati, il versamento al bilancio dello Stato degli importi dovuti (**circa 130 milioni di euro** per l'esercizio finanziario 2014, pari a oltre il 35% delle spese non obbligatorie sostenute). Tali misure sono state attuate non già secondo la logica del mero adempimento, ma conciliandole con l'interesse generale a che non venisse pregiudicato il livello dei servizi resi all'utenza.

Le funzioni e i compiti dell'Ente sono divenuti viepiù impegnativi da quando, a decorrere dal 2010, con l'incorporazione di ISPESL e IPSEMA, è stato costituito il **Polo Salute e Sicurezza**, che pone l'INAIL quale **unico garante, a livello nazionale, della tutela globale e integrata dei lavoratori infortunati e tecnopatici**, in una logica di stretta cooperazione sinergica con gli altri soggetti operanti nel sistema del *welfare*. L'incorporazione, oltre a rappresentare un'operazione di razionalizzazione di indiscutibile rilevanza - seconda per dimensioni solo a quella realizzata tra INPS e INPDAP - riveste carattere di assoluta originalità, in quanto, intervenendo tra enti pubblici non economici e un ente di ricerca, rappresenta il primo intervento di reingegnerizzazione "di filiera" di un'organizzazione pubblica.

L'Ente ha dunque attivato un riassetto organizzativo, sia a seguito dell'incorporazione di ISPESL e IPSEMA, sia a seguito del disposto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, da cui discende, come noto, il dPCM 22 gennaio 2013 di rideterminazione della dotazione organica, che ha ridotto il numero degli uffici

dirigenziali e il numero delle risorse a disposizione per perseguire la *mission* istituzionale. Conseguentemente, entro il termine prorogato, dapprima al 31 dicembre 2013 dalla legge n. 125/2013, poi al 28 febbraio p.v. dal decreto-legge n. 150/2013, si è provveduto, nel mese di agosto 2013, ad adeguare il modello organizzativo, e ad approvare, nel mese di dicembre 2013, il nuovo regolamento di organizzazione.

Il rinnovato assetto organizzativo è stato disegnato partendo dal modello di servizio per l'utenza, vale a dire dalla valorizzazione delle funzioni e dei compiti istituzionali da espletare (continuità e autonomia della ricerca, unificazione delle funzioni assicurative del settore della navigazione, governo integrato dei servizi e delle prestazioni rese sul territorio, etc.). In parallelo, è stata varata un'operazione di revisione dei processi di supporto in termini di contenimento dei costi, allo scopo di destinare la maggior quota possibile di risorse alle funzioni *core*. Per tali motivi, nell'attività di studio e analisi per l'elaborazione del nuovo modello organizzativo, si è tenuto conto delle linee di azione di cui all'articolo 8 della citata legge n. 135/2012, in ordine alle quali è stato redatto, pur se non reso obbligatorio da alcuna disposizione di RS, un apposito **piano di razionalizzazione**.

Si tratta di uno strumento organico, sistematico e funzionale alla declinazione delle politiche di razionalizzazione degli assetti e delle risorse.

Tra le aree di intervento più significative, si segnalano le attività di razionalizzazione delle Sedi istituzionali, con l'obiettivo di realizzare consistenti risparmi sui costi di gestione degli immobili utilizzati e sugli eventuali canoni di locazione passiva sostenuti. Il piano complessivo di rivisitazione dell'assetto territoriale si è articolato in una prima fase, realizzata al 95%, di interventi sulle strutture periferiche, e in una seconda, realizzata all'80%, che riguarda gli immobili istituzionali di Roma. L'operazione, che ha comportato il rilascio degli immobili ove l'Istituto di Ricerca era in locazione, ha prodotto, ad oggi, un risparmio tra canoni, spese di funzionamento e spese accessorie di **oltre 6 milioni di euro annui** a fronte di un risparmio complessivo, ad operazione ultimata, di **circa 9,6 milioni di euro annui**. Ciò in aggiunta al piano di progressiva chiusura di Sedi locali in locazione passiva, con contestuale trasformazione delle medesime in agenzie site in locali di altre pubbliche amministrazioni, con risparmi complessivi da quantificare caso per caso. Si stima comunque che, a regime, tale operazione potrebbe portare a un risparmio strutturale complessivo **non inferiore a 1,5 milioni di euro annui**.

In uno con la realizzazione del menzionato piano di riassetto territoriale, nell'ultimo triennio si è data attuazione altresì a un piano finalizzato alla progressiva diminuzione dei canoni di locazione passiva per gli immobili di proprietà del Fondo FIP - che produrrà un risparmio strutturale di **5,5 milioni di euro annui**, dei quali 3,6 mln a beneficio dell'INAIL e 1,9 mln a vantaggio del MEF - operando su due linee di intervento: il riacquisto degli immobili già ceduti al Fondo (*in particolare, le sedi di Venezia e Roma Centro*) e la disdetta dei contratti di locazione in essere (*gli stabili di Trieste, Torino e Firenze*).

Alle iniziative descritte, si affianca l'attuazione di una rigorosa operazione di razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture dell'Istituto, così da ricavare locali da

utilizzare per altre pubbliche amministrazioni o da porre a reddito in relazione alle migliori opportunità offerte dal mercato.

Quanto precede anche in considerazione della diffusa problematica del sovradimensionamento degli spazi attualmente occupati dalle strutture territoriali dell'Istituto, venutasi a creare a seguito della riduzione del personale in forza, causata, come detto, dalle molteplici rideterminazioni delle dotazioni organiche effettuate in ottemperanza alle disposizioni legislative succedutesi nel tempo.

Di conseguenza, considerate anche le norme di revisione della spesa pubblica di cui alla legge n. 135/2012, che fissano i parametri di riferimento per ottimizzare gli spazi a uso ufficio ai quali le Amministrazioni dello Stato devono attenersi nel redigere i relativi piani di razionalizzazione, sono stati elaborati criteri allocativi per il patrimonio immobiliare a uso istituzionale - da applicare a tutti gli stabili della Direzione generale, delle Direzioni regionali e delle Sedi locali - che hanno consentito di sviluppare un modello di "struttura tipo", coerente con le norme di contenimento delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, e "linee guida" sulla cui base le Direzioni regionali potranno proporre i rispettivi piani di ottimizzazione dell'uso degli spazi.

L'efficace gestione delle politiche patrimoniali riveste per l'Istituto carattere strategico, considerato che, come noto, la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti garantiscono la diversificazione e l'incremento degli attivi per il mantenimento di un adeguato livello di "riserve tecniche", necessarie alla copertura degli oneri futuri derivanti dal pagamento delle rendite agli infortunati.

Per tale motivo, le politiche patrimoniali vengono attuate, nel rispetto della vigente normativa in materia e in applicazione di un'analitica pianificazione triennale, con l'obiettivo di perseguire la massima valorizzazione del patrimonio immobiliare, mediante la concomitante azione di acquisto di nuovi cespiti e di razionalizzazione e dismissione del patrimonio esistente.

In particolare, le iniziative relative al patrimonio immobiliare, negli ultimi anni, sono state articolate secondo varie linee di indirizzo, che hanno riguardato sia gli immobili a reddito, sia gli immobili utilizzati ai fini strumentali.

Per quanto riguarda il patrimonio a reddito, la necessità di iniziative mirate di valorizzazione degli *asset* immobiliari ha imposto come primo adempimento una attività di *due diligence* per individuare quali *asset* mantenere, quali valorizzare tramite il conferimento ai costituendi Fondi Immobiliari ex art. 33, comma 8 *ter*, del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011 e quali, infine, da avviare a procedure di dismissione.

In particolare, al fine di contribuire al contenimento della spesa per locazioni, è stato comunicato all'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n.

95/2012, un primo elenco di immobili (n. 55 unità), per l'utilizzo quali sedi istituzionali con canoni di locazione agevolati da parte delle amministrazioni statali.

Per lo stesso fine, sono stati stanziati nel Programma triennale degli investimenti 2014/2016, approvato con la deliberazione del CIV n. 21 del 18 dicembre 2013, **600 milioni di euro** destinati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, all'acquisto di immobili da cedere in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni, anche in questo caso, a canoni agevolati congruiti dall'Agenzia del Demanio.

L'importo evidenziato si aggiunge, peraltro, al complesso delle autorizzazioni di spesa già intervenute, a decorrere dal 2010, le quali, sommate, portano a un totale di **1.337 milioni di euro**.

L'operazione risulta di estrema rilevanza per il bilancio dello Stato, in quanto l'utilizzo delle risorse finanziarie periodicamente autorizzate consente per le amministrazioni che occupano gli immobili interessati l'abbattimento dei canoni di locazione passiva.

Tra le iniziative più significative di esternalizzazione di attività o di segmenti di attività, si evidenzia, come detto, quella finalizzata alla costituzione di Fondi Immobiliari ai sensi dell'articolo 33, comma 8 *ter*, del decreto-legge n. 98/2011, ai quali apportare *asset* di immobili che, in ragione delle caratteristiche architettoniche e urbanistiche, possono essere meglio valorizzati.

Al riguardo, si rappresenta che a seguito di una riunione tenutasi presso il Dicastero economico, alla presenza del Ministro dell'economia e delle finanze, il procedimento di costituzione del fondo risulta attivato e che, allo scopo, si sono succeduti incontri con InvImIt SGR S.p.A., società costituita e controllata dal MEF incaricata di gestire i suddetti fondi, per definire le linee guida di gestione, nonché i poteri di *governance* attribuiti all'Ente.

La collaborazione con InvImIt SGR S.p.A. è stata avviata anche per la costituzione dei Fondi immobiliari di cui all'art. 33, commi 1 e 8 *quater*, del decreto-legge n. 98/2011.

Si rappresenta, infine, che sono state avviate iniziative per la dismissione di *asset* immobiliari la cui gestione è particolarmente onerosa e per i quali non sono stati individuati altri percorsi di valorizzazione. Tali immobili saranno posti sul mercato, oltre che mediante il loro apporto a fondi anche attraverso il ricorso alle ordinarie procedure ad evidenza pubblica, affidando la gestione delle relative operazioni al Consiglio Nazionale del Notariato sulla base della convenzione stipulata con l'Istituto nel febbraio 2011.

Sono in corso, inoltre, in sinergia con il Ministero del Lavoro e con INPS, azioni volte all'attuazione sul territorio di alcuni modelli logistico-organizzativi di sinergie bilaterali e Poli Logistici Integrati (cd case del *welfare*) - previsti dall'art. 1, comma 7 della legge n. 247/2007 e dall'art. 8, commi 6-8, del decreto-legge n. 78/2010 - finalizzati alla realizzazione dell'unificazione logistico-funzionale delle menzionate amministrazioni in un'unica struttura, che, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e di una migliore fruibilità dei servizi al

pubblico, realizzino risparmi di gestione rispetto alla attuale situazione di autonomia logistica delle tre organizzazioni (sottogruppo 1 RS).

* * * * *

Come accennato, l'Istituto si sta riorganizzando per ridurre ulteriormente i costi di gestione, segnatamente per le acquisizioni. Col nuovo modello organizzativo viene, infatti, drasticamente ridotto il numero delle stazioni appaltanti, mediante il progressivo accentramento degli acquisti secondo una tripartizione di competenze (lavori, beni servizi e *hardware*, servizi applicativi e tecnologici) tra altrettante Direzioni Centrali. Tale processo comporterà, per gli acquisti di beni e servizi, la possibilità di sfruttare economie di scala a seguito di definizione di fabbisogni *standard* e stipula di contratti di fornitura per tutte le strutture.

Con la costituenda Direzione Centrale Acquisti, in particolare, sarà possibile dare rinnovato impulso all'attuazione di una normativa, promossa dall'Istituto, che consente la stipula di convenzioni quadro con la Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per lo svolgimento di attività di supporto. Tale convenzione è stata stipulata nel luglio 2012 ed è attualmente utilizzata per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di servizi applicativi e tecnologici. L'attuazione di tale accordo ha consentito, utilizzando l'*expertise* della società *partner*, di ottenere in sede di aggiudicazione uno sconto medio del 26% rispetto alla base d'asta.

* * * * *

La riorganizzazione è stata imposta, come sottolineato in precedenza, oltre che dal processo di incorporazione dei soppressi ISPEL e IPSEMA, anche dalla rideterminazione degli organici dell'Istituto.

Al riguardo, occorre il caso di evidenziare che la dotazione organica ante legge n. 133/2008 a competenze attuali dell'Istituto (comprendente cioè le dotazioni degli Enti soppressi) ammontava a complessive **n. 13.815 unità**.

Il citato dPCM 22 gennaio 2013, pur non applicando integralmente nei confronti dell'Istituto le misure di riduzione prescritte dalla più volte citata legge n. 135/2012 - in quanto la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha escluso dalla rideterminazione le professionalità sanitarie e l'applicazione del criterio di selettività ha comportato una minore riduzione per n. 15 posizioni dirigenziali di livello non generale e un risparmio complessivo inferiore di € 9.760.000 annui rispetto a quello risultante dall'integrale applicazione della norma - ha previsto una dotazione organica complessiva pari a **n. 9.261 unità**.

Negli ultimi cinque anni, dunque, il comparto EPNE ha scontato una riduzione del **32,2%**, pari a **4.007 unità**, mentre il comparto Ricerca un calo del **39,6%**, pari a **n. 547 unità**.

A seguito dei cospicui "tagli" d'organico, nell'impossibilità di ricorrere al *turnover* per le cessazioni intervenute, l'Istituto ha fronteggiato l'emergenza con un ancor più massiccio ricorso all'informatizzazione, segnatamente per le funzioni istituzionali.

E' stato, pertanto, intensificato il processo di telematizzazione dei servizi resi all'utenza esterna (datori di lavoro e loro intermediari, infortunati, tecnopatici e reddituari, nonché enti di assistenza e patrocinio), anche a seguito dell'emanazione del dPCM 22 luglio 2011.

* * * * *

L'informatica rappresenta un *asset* strategico per l'Istituto. La digitalizzazione dei servizi, la revisione dei processi, l'innovazione tecnologico-organizzativa e i connessi strumenti di *governance* sono condizioni indispensabili per l'attuazione del nuovo assetto organizzativo - coerente con gli indirizzi e gli obiettivi indicati dal Governo e dai vertici dell'Istituto - e per assumere un ruolo propositivo e di supporto nei confronti di altre pubbliche amministrazioni.

E' da tali presupposti che ha preso il via da circa un anno il piano di razionalizzazione e potenziamento dei servizi informatici dell'Istituto. Il programma di investimenti consentirà all'Istituto di mantenere e migliorare nel tempo il livello quali-quantitativo dei servizi offerti all'utenza. Al riguardo, si ritiene che la componente informatica, oltre a mantenere inalterata la dimensione economica degli investimenti, debba beneficiare di un incremento del personale dedicato (*è necessario acquisire nuovi profili tecnici che sappiano confrontarsi con le più moderne tecnologie, considerato che gli informatici dell'INAIL hanno in media 56 anni*), pena l'impoverimento dei servizi offerti a imprese e lavoratori e la riduzione della capacità dell'Ente di corrispondere alle esigenze dell'utenza.

Si osserva, peraltro, che la funzione informatica, generalmente considerata tra le funzioni di supporto, nelle organizzazioni moderne ha assunto un ruolo di funzione *core*. Le organizzazioni, infatti, oggi individuano nel canale digitale un veicolo fondamentale per lo sviluppo del proprio *business* e nell'organizzazione digitale il modo per strutturarla.

* * * * *

Per alcune funzioni, allo stato attuale si stenta a svolgere con la necessaria tempestività l'intero novero delle attività previste. Tuttavia, a seguito di un'analisi dei processi lavorativi sarà possibile individuare segmenti di attività per i quali aumentare la produttività delle risorse interne o rafforzare sinergie.

L'Istituto peraltro ha già attivato, nel corso del tempo, sinergie con altri soggetti, pubblici e privati. A titolo esemplificativo, le funzioni in materia di prevenzione e quelle relative a servizi riabilitativi e di reinserimento sono svolte in sinergia con altri soggetti; anche in ambito di *Customer Care*, il *Contact Center* Multimediale - realtà consolidata - originariamente in sinergia con il solo INPS, ha registrato l'ampliamento della platea delle amministrazioni coinvolte.

Inoltre, nel contesto della revisione delle infrastrutture informatiche delle pubbliche amministrazioni coordinate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, l'INAIL è stato individuato, per dimensione e qualità del servizio, quale uno dei centri di aggregazione dei CED delle pp.aa. Tale scelta sfidante richiederà ulteriori sforzi organizzativi per conseguire i risparmi previsti.

Sul versante delle attività strumentali, si rammenta inoltre che la produzione legislativa degli ultimi anni dispone a carico delle pubbliche amministrazioni prescrizioni volte all'aumento delle attività considerate "di supporto" (es. obblighi trasparenza, prevenzione della corruzione, ciclo della *performance*, riorganizzazioni, etc.).

Alcuni risparmi nella gestione amministrativa potranno derivare, pertanto, dall'uso di piattaforme comuni per alcune funzioni strumentali.

Ulteriori ambiti di razionalizzazione, che consentiranno di ottenere a livello nazionale significativi risparmi, potranno derivare dalla condivisione delle banche dati. In tal senso, l'Istituto sta attuando con INPS il progetto di cd autenticazione federata, che consentirà al cittadino di accedere ai servizi erogati da entrambi gli Enti utilizzando un'unica credenziale di accesso ai portali.

1 Premessa

In coerenza con gli obiettivi della *spending review*, nonché con l'introduzione del principio di obbligatorietà delle comunicazioni per via telematica, è stata avviata la riorganizzazione dei servizi erogati dai Sistemi Informativi dell'INAIL al fine di garantire la continuità operativa e le riduzioni delle spese correnti.

I decreti-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e 21 giugno 2013, n. 69 hanno, come noto, affidato all'AgID il compito di gestire la razionalizzazione dei CED della Pubblica Amministrazione, con specifica attenzione ai livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico, nonché le modalità di consolidamento e ottimizzazione, secondo linee guida basate sulle principali metriche di efficienza internazionalmente riconosciute e ricorrendo, ove necessario, all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private.

Allo scopo di perseguire tali obiettivi, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni (DCSIT) dell'INAIL sta conducendo progetti di *Data Center Transformation* per contenere i costi di gestione e incrementare l'efficienza dell'infrastruttura IT e si sta preparando ad adottare, seguendo le *best practice* internazionali, le linee guida emanate dall'AgID secondo le disposizioni di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto "Crescita 2.0".

Per il complesso delle iniziative intraprese, l'INAIL è stato indicato quale "Polo di riferimento" per il consolidamento dei CED della PA, con conseguente valorizzazione degli investimenti effettuati dall'Ente in termini di risorse umane, infrastrutture e immobili.

Pertanto, l'Istituto ha avviato un programma triennale di *IT Innovation*, comprensivo di diversi progetti - alcuni già avviati, altri che troveranno attuazione nei prossimi anni - che porteranno benefici in termini di efficienza e risparmi, con ROI positivi nell'arco del quinquennio (periodo tipico di misura degli investimenti sulle infrastrutture IT).

2 Descrizione del programma

Il programma è ambizioso e prevede diversi grandi progetti per il 2014.

In particolare interessano il *Data Center*:

- *Prog. "Evoluzione e razionalizzazione delle Architetture Tecnologiche"*

l'evoluzione dell'infrastruttura, oltre a consentire la razionalizzazione delle risorse in termini di consolidamento, virtualizzazione e ottimizzazione delle prestazioni, assicura un risparmio economico in termini di efficienza energetica, minore dissipazione di calore e quindi riduzione dei consumi del sistema di raffreddamento, minore investimento in risorse e quindi riduzione del *total cost of ownership* (TCO) secondo un modello di "GREEN IT" e un'economia ecologicamente sostenibile. Questo progetto è stato avviato nel 2013 come fase propedeutica al progetto Evoluzione Data Center.

- *Prog. "Evoluzione Data Center"*

la ristrutturazione e riorganizzazione dei *Data Center* dell'INAIL; in particolare, il CED di via Santuario Regina degli Apostoli sarà interessato da lavori di ristrutturazione edile e impiantistica per adeguarlo alle normative vigenti e agli *standard* di riferimento tecnologici.

- *Prog. "Abilitazione Servizi Infrastrutturali alle altre amministrazioni"*

la creazione di un'offerta ad altri Enti della PA di servizi di *Data Center* e *Shared Services* flessibili, affidabili ed evoluti dal punto di vista tecnologico e della sicurezza informatica.

Il programma prevede il rinnovo tecnologico di oltre l'80% dell'*hardware* e la sostanziale rivoluzione dell'infrastruttura fisica, che coinvolge tutte le componenti e i livelli operativi. In particolare, con la virtualizzazione dei *server* sono stati raggiunti gli obiettivi di: a) riduzione a 1/4 del contingente di *server* fisici necessari; b) compressione dei consumi e dei costi di gestione; c) aumento dell'efficienza, dell'affidabilità e della disponibilità della potenza di calcolo. Grazie a questo risultato, è stato possibile consolidare l'infrastruttura di *Storage* e *Backup*, riducendo allo stesso tempo il *footprint* del *Data Center* di via Santuario, passando da oltre 1.000 a circa 300 metri quadrati, incidendo sulla potenza elettrica necessaria e il relativo raffreddamento per circa il 75%.

A progetto completato, il DC di via Santuario si configurerà come una *facility* con ampi spazi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni e con ambienti destinati a ospitare due *control room*, oltre a uffici e a uno spazio polifunzionale dalla capienza pari a 200 posti.

Nel 2014 dovrà essere individuata una ulteriore *location*, dove realizzare un DC gemello di quello di via Santuario, mentre il sito di *Disaster Recovery* dovrebbe essere unificato per tutta la PA.

3 Benefici conseguiti

L'AgID, nell'ambito delle Linee guida strategiche, ha individuato interventi per ottimizzare la spesa complessiva per ICT della PA e per sviluppare la produttività del lavoro delle risorse interne e, in particolare, il consolidamento e ottimizzazione dell'infrastruttura della PA (es. *data center*, connettività); per l'INAIL tali benefici richiedono l'attuazione dei progetti sopra indicati e risulteranno tangibili a progetti conclusi.

Alcuni benefici sono stati già conseguiti nel 2013 con i primi obiettivi raggiunti dal *Data Center Transformation*.

L'evoluzione dell'infrastruttura, infatti, oltre a consentire la razionalizzazione delle risorse e l'ottimizzazione delle prestazioni, assicura, come anticipato, il conseguimento di un risparmio in termini di efficienza

energetica, minore dissipazione di calore e quindi riduzione dei consumi del sistema di raffreddamento, minore investimento in risorse e quindi riduzione del *total cost of ownership* (TCO).

Il consolidamento del *pool* di risorse e la relativa virtualizzazione comporta la riduzione delle componenti hw e sw e quindi una riduzione dei costi di *facility*, spazi, consumi e gestione con un risparmio complessivo che può superare anche il 50% dei costi destinati all'infrastruttura IT.

L'evoluzione dell'infrastruttura IT è, infine, il fattore strutturale e abilitante per la riduzione del "time-to-market" dei servizi offerti agli utenti con elevata affidabilità e sicurezza, richiesta dalla necessità di garantire uniformi standard di *performance* per 365 gg. nelle 24 ore.

Da stime effettuate si presume che l'utilizzo di infrastrutture di ultima generazione unitamente alla virtualizzazione comportino in media una riduzione di circa l'80 % dei costi energetici, pari a un risparmio di circa € 1.340.000,00 annui.

I risparmi energetici si riverberano su una minore emissione di CO2 con un risparmio di circa 830 tonnellate di CO2 annui pari a 6.240 MWh; tale riduzione può essere convertita in "certificati bianchi" per 1247 Tep che sul mercato hanno un valore di circa € 124.700,00.

Considerato che il ciclo di vita medio dell'infrastruttura IT ospitata nei *Data Center* dell'Istituto è pari a 5 anni, si stima che il risparmio complessivo nel periodo potrà raggiungere circa € 6.500.000,00 per la sola componente energia.

Vale ricordare che uno degli obiettivi dell'Istituto è anche quello legato alla responsabilità sociale di rendere i prodotti IT, le applicazioni e i servizi sempre più "verdi". Il sistema informatico dell'Istituto quindi ha la necessità di evolvere verso un modello di "GREEN IT", massimizzando l'efficienza energetica, il ritorno sull'investimento (ROI) e promuovendo un'economia ecologicamente sostenibile.

Il consolidamento e la virtualizzazione, prevedendo la riduzione del numero di macchine fisiche presenti nei CED e la sostituzione con altre di nuova generazione, permettono parimenti di ridurre lo sforzo operativo, con un estensivo utilizzo dell'automazione e minor impiego di risorse pregiate nella gestione, con relativi minori costi e di sopperire, in parte, alla carenza di personale tecnico informatico generato dal blocco del *turnover* previsto nei prossimi anni. L'investimento in infrastrutture è dunque indispensabile a garantire la disponibilità dei servizi nei livelli richiesti dalla normativa, anche in ragione di una critica riduzione di personale.

La nuova infrastruttura consentirà, infine, risparmi di spesa stimati in circa € 700.000,00 l'anno per i servizi di gestione operativa, che si realizzeranno compiutamente a regime in funzione della messa in esercizio della nuova infrastruttura medesima e delle diverse scadenze e clausole dei contratti in essere, stipulati precedentemente ai progetti di *DC Transformation*.

1 Premessa

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in data 13 luglio 2012 è stata sottoscritta, tra l'INAIL e Consip S.p.A., una Convenzione per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi.

Nell'ambito della Convenzione, di durata triennale, l'INAIL si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per la realizzazione delle procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, individuate da un elenco predisposto entro il 31 dicembre di ogni anno, nonché per lo svolgimento di attività di supporto al *procurement*.

2 Tipologia di attività svolte nell'ambito della Convenzione

L'esecuzione di procedure di gara da parte di Consip S.p.A. per conto dell'Istituto prevede le seguenti fasi operative:

- analisi dello specifico mercato di fornitura della procedura di gara da realizzare;
- analisi dei fabbisogni dell'INAIL e definizione della strategia di gara per l'iniziativa (es. numero lotti geografici e/o tecnici; base d'asta; prezzo più basso vs offerta economicamente più vantaggiosa; criteri di valutazione);
- redazione della documentazione di gara (capitolato tecnico, disciplinare di gara, schema di contratto, allegati e appendici);
- individuazione della Commissione di gara, selezione del fornitore ed espletamento dell'*iter* procedurale fino all'aggiudicazione;
- verifica della documentazione presentata dal fornitore a valle dell'aggiudicazione e supporto all'INAIL per la stipula del contratto; se richiesto, stipula e gestione del contratto per conto dell'Istituto.

Inoltre, nell'ambito della Convenzione è prevista l'erogazione di diversi servizi connessi al *procurement*, anch'essi finalizzati alla realizzazione di procedure di gara, di cui si riporta un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- revisione dei processi di *procurement*, nonché dei processi amministrativi correlati, della Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni dell'INAIL;
- esecuzione di studi di fattibilità propedeutici alla definizione di nuove strategie di *sourcing*;
- ridefinizione delle esigenze di approvvigionamento e del perimetro dei beni e servizi da approvvigionare per le iniziative di gara cicliche;
- supporto nell'interpretazione della normativa inerente gli appalti e i contratti pubblici;
- supporto all'utilizzo degli strumenti standardizzati di approvvigionamento messi a disposizione delle Amministrazioni nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA, che Consip S.p.A. realizza per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Convenzioni, Accordi Quadro, Mepa);
- definizione e implementazione di strumenti di valutazione della qualità delle forniture (es. *Vendor Rating ICT*).

3 Benefici conseguiti

L'attuazione della Convenzione, utilizzando l'*expertise* della società *partner* Consip S.p.A., ha consentito all'Istituto di ottenere, in sede di aggiudicazione (per le gare europee esperite), uno sconto medio del 26% rispetto alla base d'asta. I risparmi attesi sono stimabili in **circa 6 milioni di euro** all'anno per il prossimo triennio.

Attraverso la Convenzione, l'INAIL ha la possibilità di accedere a competenze specialistiche in materia di approvvigionamenti, di cui l'Istituto in taluni casi è carente, consentendo, al contempo, la riallocazione del personale non più impegnato nell'espletamento di procedure di acquisto su attività di *core business* e contribuendo, quindi, ad alleviare le carenze numeriche dovute al noto blocco del *turnover*.

Inoltre, la definizione di strategie di *sourcing* evolute e innovative - basate su approfondite analisi dei mercati di fornitura - consente di accrescere la competitività tra gli operatori, con ricadute positive sui prezzi di aggiudicazione.

Il riuso di *best practice* in esperienze di approvvigionamento analoghe e il *know-how* merceologico maturato dalla società *partner*, consentono, altresì, all'Istituto la valutazione e la successiva adozione nei capitolati di gara di soluzioni tecniche, operative e organizzative *up-to-date*, innovative, nonché sempre più rispondenti alle effettive esigenze dell'Ente, con un conseguente miglioramento della qualità dei beni e dei servizi approvvigionati e, in ultima istanza, dei servizi erogati ai propri utenti finali.

Il ricorso a competenze specialistiche aggiornate in materia di appalti pubblici favorisce il continuo miglioramento della qualità dei contratti stipulati, anche in termini di tempestivo recepimento delle evoluzioni normative.

Da non trascurare i benefici derivanti dal supporto offerto dalla società *partner* all'Istituto nelle attività di pianificazione e monitoraggio degli approvvigionamenti, in coerenza con le scadenze dei contratti in essere e con l'evoluzione delle esigenze di acquisto.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi dei principali indicatori in relazione alle Convenzione in oggetto alla data del 31 dicembre 2013.

CONVENZIONE INAIL-CONSIP S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN TEMA DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	
TABELLA DI SINTESI AL 31 DICEMBRE 2013	
Data stipula Convenzione	13 luglio 2012
Durata Convenzione	36 mesi
Procedure di gara avviate	15
Procedure di gara bandite (pubblicate o con invito ai/al fornitori/e)	13
Procedure di gara aggiudicate	11
Importo complessivo a base d'asta	circa 190 milioni di euro
Sconto medio (gare europee)	26%
Risparmi medi attesi per il prossimo triennio	oltre 6 milioni di euro/annui
Costi complessivi (dal 13/07/2012 al 31/12/2013)*	1,8 milioni di euro

* Il ricorso a Consip S.p.A. per gli approvvigionamenti di natura informatica esonera l'Istituto dal versamento all'AgID del contributo forfettario di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 17. Essendo tale contributo stimabile in circa 0,7 milioni di euro, il costo incrementale effettivamente sostenuto dall'INAIL per l'attuazione della Convenzione è stato al 31 dicembre 2013 di circa per 1,1 milioni di euro nell'arco di 18 mesi, ovvero in media circa 0,7 milioni di euro all'anno.

In generale, il ricorso all'esternalizzazione a un soggetto terzo specializzato (nella fattispecie Consip S.p.A.) delle attività di approvvigionamento delle Pubbliche Amministrazioni, consente, da un lato di garantire imparzialità e trasparenza nell'esperienza delle procedure di approvvigionamento, a vantaggio della massima partecipazione e competizione tra gli operatori nei diversi mercati di fornitura, dall'altro di beneficiare di economie di scala (es. accentramento delle procedure di gara da esperire in capo a un unico soggetto), di scopo (es. aggregazione di fabbisogni simili a più Amministrazioni nella stessa procedura di acquisto, riducendo il numero complessivo di procedure esperite) e di specializzazione (es. attraverso la creazione di un polo di competenze su appalti e contratti pubblici), perseguendo così il contenimento dei costi complessivi del *public procurement*.

Occorre tuttavia sottolineare che, nel caso di Amministrazioni di grandi dimensioni che operano in settori di attività con caratteristiche peculiari, quale appunto l'INAIL, oltre a esigenze di approvvigionamento non trascurabili nell'ambito di merceologie altamente standardizzabili (es. buoni pasto, telefonia, *facility management*) si riscontrano altrettante rilevanti esigenze di approvvigionamento nell'ambito di merceologie non standardizzabili (es. servizi di assistenza sistemistica, sistemi di gestione documentale, portali *web*, servizi di cassa), in genere caratterizzate da elevata progettualità e significativi livelli di customizzazione delle soluzioni da adottare, in modo da renderle pienamente aderenti e rispondenti alle specificità del contesto di riferimento.

Pertanto, il supporto di un *partner* specializzato nel *public procurement* - attraverso la definizione di strategie di *sourcing* evolute e innovative finalizzate all'individuazione di soluzioni progettuali altamente personalizzate, nonché il riutilizzo di *best practice* negli acquisti e l'accesso al *know-how* merceologico e a competenze specialistiche in materia di appalti pubblici, e non da ultimo l'attenta pianificazione degli acquisti e il monitoraggio dei contratti - può divenire un fattore strategico abilitante nel perseguimento delle politiche di razionalizzazione ed efficientamento della PA in atto.

Le politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare a reddito, negli ultimi anni, hanno avuto come "target" principale la razionalizzazione delle spese per locazioni passive delle Pubbliche Amministrazioni perseguito attraverso lo sviluppo di due linee di intervento: la prima, rivolta all'acquisto di immobili già occupati dalla PA stessa e la seconda, mirata alla concessione di immobili, non più utilizzati dall'Ente per l'esercizio dell'attività strumentale.

In riferimento al primo profilo, il decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, all'art. 8, comma 4, al fine di soddisfare l'esigenza di razionalizzazione degli spazi e di contenimento della spesa pubblica, ha introdotto specifiche misure che prevedono l'acquisto da parte degli Enti Previdenziali, con proprie risorse disponibili e su indicazione dell'Agenzia del Demanio, di immobili già utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni in regime di locazione passiva e che, a seguito dell'acquisto, ottengono un canone di locazione agevolato.

Il canone applicato a tale tipologia di locazioni è quello minimo OMI, nella misura congruita dall'Agenzia del Demanio, previa stima dell'Ente.

A questo specifico *asset* di investimento l'Istituto ha destinato una considerevole quantità di risorse fino al 2013 ma a causa di criticità nel processo amministrativo di ottenimento dell'autorizzazione di cassa da parte del MEF e di definizione dei canoni e dei prezzi di acquisto, è riuscito a concludere esclusivamente l'acquisto della Prefettura dell'Aquila, che ha inciso, sul *budget* disponibile, per complessivi **22,85 milioni di euro**.

Per lo stesso fine, sono stati stanziati nel Programma triennale degli investimenti 2014/2016, approvato con la deliberazione del CIV n. 21 del 18 dicembre 2013, **750 milioni di euro** che si renderanno pienamente disponibili con l'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 15 dell'art. 8 del decreto legge n. 78/2010.

In attesa della suddetto decreto, l'INAIL può operare nei limiti già autorizzati (**350 milioni** per l'anno 2014 e **500 milioni** per l'anno 2015) con il decreto dell' 11 settembre 2013 emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in relazione alle operazioni contenute nel piano triennale 2013-2015.

Si evidenzia, per completezza, che le suddette autorizzazioni riguardano complessivamente tutte le operazioni di investimento diretto contenute nei piani triennali e non sono quindi specificatamente destinate alle iniziative per l'acquisto di immobili da cedere in locazione passiva alla PA.

In conformità alla normativa sopra richiamata, l'Agenzia del Demanio ha trasmesso all'Istituto, nell'ottobre 2012 e nel maggio 2013, due elenchi di immobili, di proprietà di terzi, utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato e selezionati in base al criterio del maggior risparmio conseguibile in termini di spesa pubblica.

L'Agenzia, nel settembre 2013, ha infine segnalato ulteriori n. 2 immobili siti in Roma - l'uno in Piazza del Popolo e l'altro in Piazza San Lorenzo in Lucina, entrambi in uso all'Arma dei Carabinieri - manifestando un rilevante interesse per tali iniziative in ragione della valenza strategica dei due presidi per la sicurezza pubblica della città di Roma e della necessità di conservare nella disponibilità dell'Arma detti immobili storici.

Tra le iniziative proposte - identificate a seguito di una approfondita attività di *due diligence*, che ha tenuto conto di molteplici fattori di opportunità - la scelta si è ristretta a 10/12 proposte per le quali è in fase di avanzata definizione l'attività istruttoria per l'acquisto e, relativamente a n. 5 di esse (valutate circa 130 milioni di euro), detta attività è stata ultimata da parte dell'Istituto con l'invio, a partire dal mese di settembre del 2013, delle relazioni di stima, predisposte dalla Consulenza Tecnica per l'Edilizia, all'Agenzia del Demanio per l'acquisizione del previsto parere di congruità del prezzo d'acquisto, nonché del canone di locazione che l'Ente sarà tenuto ad applicare, così come disposto dalla normativa di cui trattasi.

In riferimento alla seconda linea di intervento diretta all'abbattimento dei canoni di locazione passiva delle PPAA, l'INAIL, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del decreto legge n. 95/2012, ha comunicato all'Agenzia del Demanio un elenco di immobili (n. 55 unità), per l'utilizzo quali sedi istituzionali con canoni di locazione agevolati da parte delle amministrazioni statali.

In data 13 gennaio u.s. è pervenuta la manifestazione di interesse per l'immobile di Roma, Via Guidubaldo del Monte (oltre 8.000 mq), da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito della quale è stata già avviata l'istruttoria per le verifiche tecniche, organizzative e amministrative, al fine di verificare la possibilità di concessione dello stesso immobile al Ministero.

Alla luce dell'esperienza di questi ultimi anni nello sviluppo delle politiche di investimento, l'Istituto ha adottato un nuovo modello per riorganizzare le strutture interne - tecniche e amministrative - al fine di ottimizzare, snellire e semplificare le attività del processo "investimenti patrimoniali", che produrrà i suoi effetti anche sul versante dell'abbattimento delle locazioni passive delle PPAA, che, si ritiene, debba essere affiancato a una rivisitazione dei processi amministrativi che impattano su altri soggetti esterni (es.: Agenzia del Demanio) e a una rimodulazione della normativa che disciplina talune fasi del processo e le modalità di determinazione dei canoni di locazione.

Per quanto riguarda le modifiche al processo amministrativo sono state riscontrate criticità che appesantiscono l'istruttoria necessaria a concludere le iniziative programmate, che riguardano, in particolare, il processo per la definizione dei valori degli immobili e dei canoni di locazione e le attività autorizzatorie per l'apertura delle cosiddette "Case del Welfare".

Sulla tematica dei canoni di locazione, l'INAIL ha condiviso lo specifico criterio individuato dall'Agenzia del Demanio per la fattispecie di cui al citato comma 4 dell'art. 8, mentre risultano tuttora divergenze sull'interpretazione dell'art. 3, comma 10, del decreto legge n. 95/2012, che prevede una riduzione del 30% del canone congruito, che secondo l'Agenzia dovrebbe essere applicato anche alle fattispecie di immobili già in locazione passiva alle PPAA, con contratto scaduto, mentre per l'Istituto la disposizione andrebbe applicata esclusivamente agli immobili inutilizzati (il cui elenco viene trasmesso annualmente all'Agenzia).

LE PRESTAZIONI ECONOMICHE EROGATE DALL'INAIL

**(Utenti, requisiti, calcolo della prestazione,
controlli, riferimenti normativi e
spesa triennio 2011-2013)**

Gennaio 2014

LE PRESTAZIONI ECONOMICHE

1. **INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA**
2. **INDENNITÀ DI INIDONEITÀ TEMPORANEA ALLA NAVIGAZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE**
3. **INDENNIZZO IN CAPITALE PER LA MENOMAZIONE DELLA INTEGRITÀ PSICOFISICA (DANNO BIOLOGICO)**
4. **RENDITA DIRETTA**
5. **RENDITA DI PASSAGGIO PER SILICOSI E ASBESTOSI**
6. ***RENDITA A SUPERSTITE***
7. **ASSEGNO FUNERARIO**
8. **ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA**
9. **ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ**
10. **SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE**
11. **EROGAZIONE INTEGRATIVA DI FINE ANNO**
12. **RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IDROFANGOTERMALI E SOGGIORNI CLIMATICI**
13. **BREVETTO E DISTINTIVO D'ONORE**

TABELLA DI SINTESI DELLE PRESTAZIONI

N.1

INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA

Prestazione economica, soggetta a tassazione Irpef¹, finalizzata a indennizzare la mancata retribuzione dovuta all'astensione dal lavoro in conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale

UTENTI DESTINATARI E REQUISITI

Assicurati il cui infortunio sul lavoro o malattia professionale comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE

La prestazione decorre dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale che abbiano determinato l'inabilità assoluta, ed è erogata per tutto il periodo della inabilità temporanea assoluta al lavoro, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica;

L'Inail corrisponde direttamente l'indennità, a titolo di acconto, entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta e, a titolo di saldo, entro 30 giorni dalla data di ricezione del certificato medico definitivo, nella misura del:

- 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno;
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

La retribuzione media giornaliera viene calcolata in base a quella effettivamente corrisposta nei 15 giorni precedenti l'evento. Per specifiche categorie il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, salvo i casi di retribuzione più favorevole stabiliti dal contratto collettivo per la qualifica per la quale è stato assunto il lavoratore.

Il datore di lavoro è obbligato a pagare al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio ed il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni.

In particolare per il settore navigazione, le modalità di calcolo e di erogazione della prestazioni sono subordinate ad alcune specificità previste dalla legge.

Nell'ipotesi in cui l'evento lesivo denunciato, a seguito dei controlli di regolarità amministrativa e sanitaria, non presenti i requisiti dell'infortunio o della malattia professionale, il caso è trasmesso tempestivamente, ove se ne ravvisi la possibile competenza, all'INPS sulla base di una convenzione stipulata tra i due Istituti. La citata convenzione prevede una compensazione contabile periodica delle indennità eventualmente anticipate da ciascuno Ente nei confronti dell'altro.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE

Il lavoratore informa il proprio datore di lavoro dell'infortunio immediatamente e della malattia professionale entro 15 giorni della sua manifestazione e presenta il primo certificato medico.

¹ La trattenuta viene effettuata dall'Inail che rilascia all'assicurato la relativa certificazione fiscale

Il datore di lavoro inoltra la relativa denuncia alla Sede territoriale competente per domicilio del lavoratore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) artt. 66, 68,69, 73, 115, 116, 117 e s.m.i.

CONTROLLI

L'erogazione della prestazione è condizionata alla verifica dei presupposti amministrativi e sanitari.

Le autocertificazioni prodotte dagli aventi diritto attestanti i requisiti richiesti sono soggette ai controlli previsti dal t.u. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 45 artt. 43 e 46) e s.m.i..

SPESA TRIENNIO 2011-2013

2011	745.656.269	euro
2012	682.811.875	euro
2013	648.066.905	euro (preconsuntivo)

INDENNITA' DI INIDONEITA' TEMPORANEA ALLA NAVIGAZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Prestazione economica, soggetta a tassazione Irpef², prevista per i lavoratori marittimi per i quali sia cessata l'inabilità (guarigione clinica) ma non sussista ancora la idoneità alla navigazione. L'istituto è finalizzato ad evitare che il marittimo ormai guarito clinicamente ma non in grado ovvero impossibilitato a riprendere il servizio sulle navi, resti sprovvisto di ogni mezzo economico di sostentamento per un periodo massimo di un anno.

UTENTI DESTINATARI E REQUISITI

I lavoratori marittimi appartenenti alla I e II categoria della gente di mare, per i quali la legge prevede che non possono essere imbarcati se non producono un certificato attestante la loro attitudine fisica al lavoro al quale debbono essere adibiti a bordo.

Il diritto alla prestazione del lavoratore è subordinato alla visita da parte della Commissione medica permanente di primo grado (presso ciascuna Capitaneria di Porto) al termine di un periodo di assistenza indennizzata per inabilità temporanea al lavoro da infortunio o malattia professionale, che venga dichiarato temporaneamente non idoneo agli specifici servizi della navigazione.

L'indennità decorre dalla cessazione della inabilità temporanea al lavoro ed è corrisposta fino alla dichiarazione di idoneità alla navigazione da parte della Commissione, per la durata massima di un anno.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE

L'assistito deve inviare alla sede Inail dalla quale ha ricevuto l'indennità giornaliera per la temporanea inabilità al lavoro, apposita domanda, corredata dal verbale della Commissione medica permanente di primo grado, entro 48 ore dalla data dell'effettivo rilascio o della ricezione del verbale stesso.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

legge 16/10/1962 n. 1486

legge 28/10/1962 n.1602

r.d.l. 14/12/1933 n. 1773

circolare n.65/2013 INAIL

CONTROLLI

L'erogazione della prestazione è condizionata alla verifica dei presupposti amministrativi e sanitari.

Le autocertificazioni prodotte dagli aventi diritto attestanti i requisiti richiesti sono soggette ai controlli previsti dal t.u. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 45 artt. 43 e 46) e s.m.i..

² La trattenuta viene effettuata dall'Inail che rilascia all'assicurato la relativa certificazione fiscale

N.3
**INDENNIZZO IN CAPITALE PER LA MENOMAZIONE
DELLA INTEGRITÀ PSICOFISICA (DANNO BIOLOGICO)**

Prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, riconosciuta per gli infortuni e per le malattie professionali, finalizzata a indennizzare solo la "lesione dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale della persona" e non il danno patrimoniale

UTENTI DESTINATARI E REQUISITI

Assicurati che, a causa di infortuni sul lavoro verificatisi dal 25 luglio 2000 o di malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data, hanno riportato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE

L' indennizzo è erogato in una unica soluzione in funzione del:

- grado di menomazione accertato sulla base della tabella delle menomazioni prevista dal d.lgs. 38/2000);
- tabella dell'indennizzo del danno biologico di cui al d.m. 12 luglio 2000 impostata secondo i seguenti criteri :
 - areddituale, indipendente cioè dal reddito, in quanto la menomazione in sé produce lo stesso pregiudizio alla salute per tutti gli essere umani;
 - crescente, al crescere della gravità della menomazione;
 - variabile, in funzione dell'età (decresce al crescere dell'età) e del sesso (tiene conto della maggiore longevità femminile);
 - uguale, per i settori industria ed agricoltura.

In attesa dell'emanazione di provvedimenti normativi che definiscano un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella "tabella indennizzo danno biologico" di cui all'art.13 del decreto legislativo n.38/2000, con decreto interministeriale del 27 marzo 2009 è stato previsto a decorrere dal 1° gennaio 2008 un aumento, in via straordinaria, nella misura dell'8,68% degli indennizzi in capitale a titolo di rivalutazione del danno biologico. La legge di stabilità 2014 prevede un ulteriore aumento in via straordinaria le cui modalità attuative saranno definite con decreto.

Gli infortunati e i tecnopatici dichiarati guariti con postumi inferiori al 6% (nessun indennizzo) o con postumi dal 6% al 15% (indennizzo in capitale) possono richiedere l'aggravamento del grado di menomazione entro:

- 10 anni dalla data dell'infortunio
- 15 anni dalla data di denuncia della malattia professionale.

Il riconoscimento dell'aggravamento può comportare:

- l'erogazione o l'adeguamento dell'indennizzo in capitale (soltanto una volta) se la menomazione si è aggravata ed il relativo grado è compreso tra il 6% ed il 15%
- l'erogazione della rendita se la menomazione si è aggravata ed ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita (pari o superiore al 16%). L'importo della rendita viene decurtato del precedente indennizzo in capitale erogato.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE

A seguito dell'accertamento medico-legale del grado di menomazione, la sede Inail, territorialmente competente, provvede direttamente all'erogazione dell'indennizzo in capitale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

d.lgs. n. 38/2000 art.13 e s.m.i.

d.m. del 12/07/2000

d.m. del 27/3/2009

legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n.147)

CONTROLLI

L'erogazione della prestazione è condizionata alla verifica dei presupposti amministrativi e sanitari.

Il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica è soggetto su richiesta dell'assicurato a controlli medico-legali entro i termini fissati per legge.

SPESA TRIENNIO 2011-2013

2011	278.024.206	euro
2012	240.508.581	euro
2013	229.146.553	euro (preconsuntivo)

N.4 RENDITA DIRETTA

Prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef che indennizza la diminuita capacità lavorativa, per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate prima del 25 luglio 2000 (cd "Regime testo unico"), e la menomazione dell'integrità psicofisica per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dalla suddetta data (cd "Regime danno biologico").

UTENTI DESTINATARI E REQUISITI

Assicurati che, a causa di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, hanno riportato :

- per eventi verificatisi/denunciati prima del 25 luglio 2000, grado di inabilità permanente pari o superiore all'11% valutato in base alle tabelle allegate al t.u. 1124/1965;
- per eventi verificatisi/denunciati dal 25 luglio 2000, grado di menomazione dell'integrità psicofisica superiore al 15%, accertato sulla base della tabella delle menomazioni prevista dal d.lgs. 38/2000.

La rendita decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica e dura per tutta la vita a condizione che nell'arco di tempo in cui è ammessa la revisione, il grado di inabilità o di menomazione non scenda sotto il limite minimo previsto.

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE

a) Regime testo unico

L'importo della rendita viene calcolato su:

- retribuzione percepita nell'anno precedente la data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale;
- grado di inabilità riconosciuto.

L'importo della retribuzione da considerare per il calcolo deve comunque essere compreso entro i limiti minimo e massimo stabiliti per legge. Per specifiche categorie il calcolo viene effettuato sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale.

Per il settore navigazione qualora l'infortunato non sia stato imbarcato continuativamente nei 12 mesi trascorsi prima dell'infortunio, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera.

Per le rendite costituite in regime testo unico è prevista la liquidazione in capitale della stessa qualora, in sede di ultima revisione, risulti un grado di inabilità compreso tra l'11% ed il 15%.

b) Regime danno biologico

L'importo della rendita viene calcolato sulla base di:

- una quota che indennizza il danno biologico provocato dall'infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione e fissata dalla Tabella di cui al d.m 12 luglio 2000;
- una quota che ristora le conseguenze patrimoniali della menomazione, commisurata al grado accertato e ad una percentuale della retribuzione percepita dall'assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella tabella di cui al citato DM

La rendita costituita in regime testo unico e la quota di rendita costituita in regime danno biologico che ristora il danno patrimoniale sono rivalutate annualmente a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo con decreto del Ministero e aumentate in presenza di coniuge e figli del 5% per ciascuno di questi.

In attesa dell'emanazione di provvedimenti normativi che definiscano un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella "tabella indennizzo danno biologico" di cui all'art.13 del decreto legislativo n.38/2000, con decreto interministeriale del 27 marzo 2009 è stato previsto a decorrere dal 1° gennaio 2008 un aumento, in via straordinaria, nella misura dell'8,68% della quota di rendita che indennizza il danno biologico. La legge di stabilità 2014 prevede un ulteriore aumento in via straordinaria le cui modalità attuative saranno definite con decreto.

La rendita è soggetta a revisione a scadenze previste dalla legge entro i limite di 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di 15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale.

INTEGRAZIONE DELLA RENDITA DIRETTA

Nel caso in cui il titolare della rendita diretta si assenta dal lavoro per sottoporsi a cure mediche e chirurgiche necessarie per il recupero dell'attitudine al lavoro e/o dell'integrità psicofisica o in caso di ricaduta, è prevista, per tutto il periodo della cura, l'erogazione di una integrazione della rendita stessa finalizzata ad indennizzare la mancata retribuzione.

Tale prestazione è corrisposta se non è ancora scaduto l'ultimo termine di revisione (10 anni per gli infortuni e 15 per le malattie professionali) ed è dovuta anche in caso sia intervenuto uno stato disoccupazione del reddituario.

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA A CARICO DEL FONDO VITTIME DELL'AMIANTO

Ai titolari di rendita affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto è erogata una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, a carico del Fondo per le vittime dell'amianto istituito presso l'Inail con la legge finanziaria 2008³. Tale prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, è determinata per ciascun anno con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia delle finanze. Non è soggetta a tassazione Irpef ed è erogata d'ufficio dall'Inail, mediante due acconti e un conguaglio.

INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

In particolare, per *gli infortuni in ambito domestico* la tutela assicurativa è disciplinata dalla legge n.493/99 e s.m.i. che prevede l'erogazione della rendita qualora il grado di inabilità sia non inferiore al 27% valutato sulla base alle tabelle allegate al t.u. 1124/1965 (regime testo unico). L'importo della rendita è calcolato sulla retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria ed è rivalutato quando la retribuzione media giornaliera del settore industria raggiunge un incremento non inferiore al 10%.

³ Tale Fondo è finanziato in parte con le risorse annue provenienti dal bilancio di Stato e in parte con i proventi di un'addizionale sui premi versati dalle imprese individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto.

La rendita non è soggetta a revisione per modifica della condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento) e non è previsto alcun aumento in presenza di coniuge e figli.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE

La prestazione è erogata direttamente dall'Inail a seguito dell'accertamento del grado di inabilità da parte della sede territorialmente competente. Sulla base di una specifica convenzione, il pagamento delle rendite è effettuato dall'INPS previa verifica delle principali informazioni relative all'anagrafica dei beneficiari e alle modalità di pagamento.

In particolare la rendita per infortunio in ambito di domestico, è erogata su apposita domanda da presentare a seguito della guarigione clinica, completa di certificazione medica e di dichiarazione di sussistenza dei requisiti di legge. L'effettivo grado di inabilità permanente derivato dall'infortunio è accertato dall'Inail.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) artt. 66,74,75,78,116,118 e s.m.i.

d.lgs. n. 38/2000 art.13 e s.m.i.

d.m. del 12/07/2000

d.m. del 27/3/2009

legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n.147)

legge n. 493/1999

d.m. del 15 settembre 2000

legge n. 296/2006, art. 1, comma 1257

legge n. 244/2007, art. 1, commi 241-246

d.m. del 12 gennaio 2011 n. 30

d.m. 2 settembre 2013

CONTROLLI

L'erogazione della prestazione è condizionata alla verifica dei presupposti amministrativi e sanitari.

Le autocertificazioni prodotte dagli aventi diritto attestanti i requisiti richiesti sono soggette ai controlli previsti dal t.u. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 45 artt. 43 e 46) e s.m.i..

Il grado di inabilità permanente ovvero di menomazione dell'integrità psico-fisica è soggetto a controlli medico-legali periodici in sede di revisione secondo le scadenze fissate per legge.

SPESA TRIENNIO 2011-2013

Rendita diretta

2011	3.251.610.404	euro
2012	3.362.656.879	euro
2013	3.343.716.297	euro (preconsuntivo)

Gli importi non comprendono la spesa per la prestazione aggiuntiva a carico del Fondo vittime dell'amianto.

Liquidazione in capitale della rendita

2011	168.260.587	euro	
2012	49.435.613	euro	
2013	30.365.494	euro	(preconsuntivo)

N.5
RENDITA DI PASSAGGIO PER SILICOSI E ASBESTOSI

Prestazione economica della durata massima di un anno, non soggetta a tassazione Irpef, finalizzata a incentivare l'abbandono della lavorazione nociva svolta dall'assicurato al fine di evitare l'aggravamento della malattia (silicosi o asbestosi).

UTENTI DESTINATARI E REQUISITI

I destinatari sono gli assicurati affetti da silicosi o asbestosi. I requisiti richiesti sono:

- riconoscimento di silicosi o asbestosi causate da lavorazioni a rischio;
- abbandono della lavorazione nociva per evitare l'aggravamento della malattia;
- grado di menomazione dell'integrità psicofisica – danno biologico compreso tra l'1% e il 60%, secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000, per i casi denunciati a decorrere dal 1° gennaio 2007, e grado di inabilità permanente compreso tra l'1% e l'80%, valutata in base alle tabelle allegata al t.u. 1124/1965 per eventi denunciati fino alla predetta data.

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE

La rendita decorre dalla data di effettivo abbandono della lavorazione nociva e ha durata annuale.

In caso di disoccupazione:

- l'importo è pari ai 2/3 della retribuzione media giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti l'abbandono della lavorazione nociva.

In caso di occupazione in lavorazione diversa:

- l'importo è pari ai 2/3 della differenza tra la retribuzione media giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti l'abbandono della lavorazione e quella percepita per la nuova lavorazione.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE

Il lavoratore, entro 180 giorni dalla data di abbandono della lavorazione nociva, deve presentare all'Inail la richiesta di rendita di passaggio corredata di:

- dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'abbandono della lavorazione e la misura dell'ultima retribuzione
- certificato medico da cui risulti che il lavoratore ha abbandonato la lavorazione nociva per evitare l'aggravamento della malattia
- in relazione alla propria situazione lavorativa, autocertificazione dello stato di disoccupazione o dichiarazione del datore di lavoro sulla natura della nuova occupazione e sulla misura della relativa retribuzione.

La rendita di passaggio può essere riconosciuta una seconda volta, sempre per la durata di un anno, entro il termine di 10 anni dalla cessazione della prima, a condizione che la nuova lavorazione risulti comunque dannosa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) artt.140 ss e s.m.i.

d.lgs. n. 38/2000

legge n. 296/2006 art.1 co.782

CONTROLLI

L'erogazione della prestazione è condizionata alla verifica dei presupposti amministrativi e sanitari.

Le autocertificazioni prodotte dagli aventi diritto attestanti i requisiti richiesti sono soggette ai controlli previsti dal t.u. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 45 artt. 43 e 46) e s.m.i..

SPESA TRIENNIO 2011-2013

2011	367.855	euro
2012	350.461	euro
2013	252.327	euro (preconsuntivo)

N. 6
RENDITA A SUPERSTITE

Prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef finalizzata al sostegno economico dei superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

UTENTI DESTINATARI E REQUISITI

Gli aventi diritto sono

- coniuge: fino alla morte o a nuovo matrimonio
- figli:
 - fino al 18° anno di età
 - fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso
 - non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea
 - maggiorenni inabili al lavoro: finché dura l'inabilità

In mancanza di coniuge e figli:

- genitori naturali o adottivi viventi a carico, fino alla morte
- fratelli e sorelle viventi a carico e conviventi, negli stessi termini validi per i figli.

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE

Ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014, spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria (legge di stabilità 2014) (pari a 29.682,90 euro), nella misura del:

- 50% al coniuge
- 20% a ciascun figlio
- 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori
- 40% a ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile
- 40% a ciascun figlio di genitore divorziato

In mancanza di coniuge e figli:

- 20% a ciascun genitore naturale o adottivo
- 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle

La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione di riferimento. In caso contrario le quote di rendita vengono proporzionalmente adeguate.

Per eventi mortali antecedenti il 1° gennaio 2014, la rendita a superstite è calcolata sulla retribuzione annua effettiva del lavoratore deceduto nel rispetto dei limiti minimo e massimo stabiliti per legge.

La rendita viene rivalutata annualmente a decorrere dal 1° luglio, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

RENDITE A SUPERSTITE PER INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

In particolare, per *gli infortuni in ambito domestico* la tutela assicurativa, disciplinata dalla legge n. 493/1999, a decorrere dal 17 maggio 2006 è estesa anche ai casi di infortunio mortale.

La rendita è calcolata sulla base della retribuzione minima convenzionale del settore industria con le stesse modalità e percentuali stabilite per gli altri infortuni sul lavoro. Non si applicano le disposizioni della Legge di stabilità 2014.

L'importo della rendita viene rivalutato quando la retribuzione media giornaliera del settore industria raggiunge un incremento non inferiore al 10%.

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA A CARICO DEL FONDO VITTIME DELL'AMIANTO

Ai titolari di rendita a superstiti di lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto è erogata una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, a carico del Fondo per le vittime dell'amianto istituito presso l'Inail con la legge finanziaria 2008⁴. Tale prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, è determinata per ciascun anno con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia delle finanze. Non è soggetta a tassazione Irpef ed è erogata d'ufficio dall'Inail, mediante due acconti e un conguaglio.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE

L'Inail eroga la rendita a seguito di denuncia del datore di lavoro e in mancanza di questa su richiesta dei superstiti del lavoratore deceduto.

In caso di decesso di lavoratore titolare di rendita diretta, l'Istituto è tenuto, al momento della cessazione della rendita, a comunicare ai superstiti la possibilità di presentare la richiesta di rendita a superstiti che deve essere inoltrata entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Inail.

In particolare, la rendita per infortunio in ambito di domestico è erogata su apposita domanda da parte dei superstiti, completa di certificazione medica riportante la data e la causa del decesso e di dichiarazione di sussistenza dei requisiti di legge.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) art.85 e s.m.i.

d.lgs. n. 38/2000 e s.m.i.

sentenza Corte Costituzionale n.86 dell'11 marzo 2009

legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n.147)

legge n.493/99 e s.m.i.

d.m. del 31 gennaio 2006

legge n. 244/2007, art. 1, commi 241-246

d.m. del 12 gennaio 2011 n. 30

d.m. 2 settembre 2013

⁴ Tale Fondo è finanziato in parte con le risorse annue provenienti dal bilancio di Stato e in parte con i proventi di un'addizionale sui premi versati dalle imprese individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto.

CONTROLLI

L'erogazione della prestazione è condizionata alla verifica dei presupposti amministrativi e sanitari.

Le autocertificazioni prodotte dagli aventi diritto attestanti i requisiti richiesti sono soggette ai controlli previsti dal t.u. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 45 artt. 43 e 46) e s.m.i..

SPESA TRIENNIO 2011-2013

2011	1.238.933.107	euro
2012	1.290.561.028	euro
2013	1.289.521.648	euro (preconsuntivo)

Gli importi non comprendono la spesa per la prestazione aggiuntiva a carico del Fondo vittime dell'amianto.

N. 7
ASSEGNO FUNERARIO

Prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef, erogata una tantum per contribuire a fronteggiare le spese sostenute in occasione della morte del lavoratore.

UTENTI DESTINATARI E REQUISITI

L'assegno spetta al coniuge, o in mancanza ai figli, o in mancanza agli ascendenti, o in mancanza ai collaterali, se hanno i requisiti per fruire delle rendite a superstiti.

Qualora i predetti aventi diritto non esistano l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese in occasione della morte del lavoratore.

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE

L'importo dell'assegno è fissato con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è rivalutato annualmente, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo. Dal 1° luglio 2013 l'importo è di euro 2.108,62.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE

L'assegno è erogato in presenza degli aventi diritto alla rendita a superstita direttamente dall'Inail, in assenza di questi su richiesta presentata dall'interessato corredata da documentazione attestante la spesa sostenuta in occasione della morte del lavoratore che potrà essere rimborsata nei limiti dell'importo previsto dal decreto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) art.85 e s.m.i.

CONTROLLI

L'erogazione della prestazione è condizionata alla verifica dei presupposti amministrativi.

Le autocertificazioni prodotte dagli aventi diritto attestanti i requisiti richiesti sono soggette ai controlli previsti dal t.u. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 45 artt. 43 e 46) e s.m.i..

SPESA TRIENNIO 2011-2013

2011	5.598.793	euro	
2012	4.913.909	euro	
2013	5.203.567	euro	(preconsuntivo)

N.8
ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA

Prestazione non soggetta a tassazione Irpef, finalizzata ad assicurare un sostegno economico agli invalidi del lavoro che necessitano di assistenza personale continuativa.

UTENTI DESTINATARI E REQUISITI

Infortunati e tecnopatici titolari di rendita diretta che versano in una o più condizioni menomative elencate nella tabella allegata n.3 al t.u. 1124/1965 e per le quali necessitano di assistenza personale continuativa.

Solo per gli eventi fino al 31 dicembre 2006 l'inabilità permanente assoluta, valutata in base alle succitate tabelle, deve essere pari al 100%.

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE

L'assegno costituisce una integrazione della rendita ed è corrisposto mensilmente. L'importo è fissato con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e viene rivalutato annualmente a decorrere dal 1° luglio, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo. Dal 1° luglio 2013 l'importo è di euro 526,26.

L'assegno è erogato finché permane la necessità di assistenza personale e continuativa e decorre:

- dalla data di decorrenza della rendita
- o dal primo giorno del mese successivo alla richiesta del titolare di rendita per ottenere il riconoscimento dell'assistenza personale continuativa o per la revisione del grado di inabilità o di menomazione
- o dal primo giorno del mese successivo all'invito da parte dell'Inail a sottoporsi a visita per la revisione del danno permanente.

Durante i periodi di ricovero l'assegno viene sospeso.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE

L'assegno può essere riconosciuto a seguito della richiesta da parte del titolare della rendita o su espresso parere del medico Inail al momento dell'accertamento del danno permanente.

La prestazione non è cumulabile con assegni di accompagnamento corrisposti da altri Enti pubblici.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) e s.m.i. Artt. 76 e 218 – Allegato n. 3 "Tabella delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continuativa"
legge n.296/2006 art.1 comma 782

CONTROLLI

L'erogazione della prestazione è condizionata alla verifica dei presupposti amministrativi e sanitari.

Le autocertificazioni prodotte dagli aventi diritto attestanti i requisiti richiesti sono soggette ai controlli previsti dal t.u. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 45 artt. 43 e 46) e s.m.i..

Il grado di inabilità permanente ovvero di menomazione dell'integrità psico-fisica è soggetto a controlli medico-legali periodici in sede di revisione secondo le cadenze fissate per legge.

Incompatibilità con invalidità civile.

SPESA TRIENNIO 2011-2013

2011	28.306.787	euro	
2012	29.773.728	euro	
2013	29.526.276	euro	(preconsuntivo)

N.9
ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ

Prestazione finalizzata a garantire un sostegno economico agli invalidi del lavoro che si trovino nell'impossibilità di essere collocati in qualsiasi settore lavorativo.

UTENTI DESTINATARI E REQUISITI

Titolari di rendita diretta in presenza di specifici requisiti:

- età non superiore ai 65 anni
- grado di inabilità non inferiore al 34% - riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al t.u. 1124/1965 - per infortuni sul lavoro verificatisi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006
- grado di menomazione dell'integrità psicofisica – danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000, per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007
- impossibilità di fruire dell'assunzione obbligatoria, riconosciuta dagli Organismi competenti.

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE

L'importo dell'assegno è fissato con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è rivalutato annualmente, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo. Dal 1° luglio 2013 l'importo è di euro 253,04.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE

L'assegno può essere riconosciuto su espresso parere del medico Inail al momento dell'accertamento del danno permanente o a seguito di richiesta da parte del titolare della rendita. La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell'invalidità lavorativa e, se esistente, quella extralavorativa per la quale dovrà essere presentata la relativa certificazione a supporto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) e s.m.i. – art. 180

d.m. n. 137/1987 art. 1

legge n.296/2006 art.1 comma 782

circ. Ipsema n. 3/2001

CONTROLLI

L'erogazione della prestazione è condizionata alla verifica dei presupposti amministrativi e sanitari.

Le autocertificazioni prodotte dagli aventi diritto attestanti i requisiti richiesti sono soggette ai controlli previsti dal t.u. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 45 artt. 43 e 46) e s.m.i..

Il grado di inabilità permanente ovvero di menomazione dell'integrità psico-fisica è soggetto a controlli medico-legali periodici in sede di revisione secondo le scadenze fissate per legge.

SPESA TRIENNIO 2011-2013

2011	10.304.571	euro	
2012	10.021.907	euro	
2013	10.044.363	euro	(preconsuntivo)

N.10
SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE

Prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, finalizzata a sostenere economicamente i superstiti di lavoratori titolari di rendita diretta deceduti per cause non dipendenti dall'infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale che si trovino in stato di bisogno.

UTENTI DESTINATARI E REQUISITI

E' corrisposta al coniuge e ai figli in caso di decesso, per cause indipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita:

- con grado di inabilità permanente non inferiore al 65% riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al t.u. 1124/1965 per gli infortuni sul lavoro verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e le malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data
- con grado di menomazione all'integrità psicofisica - danno biologico non inferiore al 48%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000, per gli infortuni sul lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2007 e le malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data.

La prestazione è erogata a condizione che gli aventi diritto non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali (pensioni), o altri redditi (escluso il reddito della casa di abitazione), di importo pari o superiore a quello dell'assegno speciale.

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE

Le misure percentuali spettanti agli aventi diritto sono:

- 50% per il coniuge fino alla morte o al nuovo matrimonio
- 20% a ciascun figlio:
 - fino al 18° anno di età, nessun requisito
 - fino al 21° anno di età, frequenza di scuola media superiore o professionale, vivenza a carico ed assenza di lavoro retribuito
 - non oltre il 26° anno di età, frequenza di corso normale di laurea, vivenza a carico ed assenza di lavoro retribuito
- 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori
- 50% per ciascun figlio inabile, finché dura l'inabilità

La somma globale degli assegni che spettano ai superstiti non può superare l'importo della rendita diretta percepita in vita dal titolare, per gli eventi fino al 24 luglio 2000 riconosciuti in regime testo unico, e non può superare la quota di rendita percepita per le conseguenze patrimoniali della menomazione, per gli eventi dal 25 luglio 2000 riconosciuti in regime danno biologico. In caso contrario gli assegni vengono proporzionalmente adeguati.

Nel caso di redditi di importo inferiore all'assegno, l'Inail corrisponde la differenza fra i due importi.

L'assegno viene rivalutato annualmente a decorrere dal 1° luglio, con apposito Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE

A seguito del decesso del lavoratore l'Istituto avverte i superstiti della facoltà di proporre domanda per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile. Entro i 180 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli aventi diritto devono presentare apposita richiesta completa di dichiarazione di sussistenza dei requisiti di legge.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

legge n. 248/1976

legge n. 251/1982 art. 11

legge n.296/2006 art.1 comma 782

circ. Ipsema n. 3/2001

sentenza Corte Costituzionale n. 284 del 28 luglio 2010

CONTROLLI

L'erogazione della prestazione è condizionata alla verifica dei presupposti amministrativi e sanitari.

Le autocertificazioni prodotte dagli aventi diritto attestanti i requisiti richiesti sono soggette ai controlli previsti dal t.u. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 45 artt. 43 e 46 e s.m.i..

SPESA TRIENNIO 2011-2013

2011	10.834.193	euro	
2012	11.431.513	euro	
2013	12.554.023	euro	(preconsuntivo)

N. 11
EROGAZIONE INTEGRATIVA DI FINE ANNO

Prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef, finalizzata al sostegno economico dei Grandi Invalidi del lavoro.

UTENTI DESTINATARI E REQUISITI

Grandi invalidi del lavoro con i seguenti requisiti:

- grado di inabilità, per infortunio sul lavoro o malattia professionale, compreso tra l'80% ed il 100% valutato in base alle tabelle allegate al t.u. 1124/1965 per gli infortuni sul lavoro verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e le malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data
- grado di menomazione dell'integrità psicofisica - danno biologico, compreso fra il 60% e il 100%, secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni sul lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2007 e le malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data
- reddito personale non superiore ai limiti stabiliti dall'Inail.

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE

L'Inail fissa ogni anno il limite di reddito di cui sopra, che tiene conto anche del numero dei familiari a carico e gli importi della prestazione integrativa per il grande invalido, che per l'anno 2013 è pari a:

- euro 264,28 se usufruisce di assegno per assistenza personale continuativa;
- euro 212,73 negli altri casi.

Inoltre, indipendentemente dai limiti di reddito, è erogato per ciascun figlio di grande Invalido in età non superiore ai 12 anni una integrazione pari, per l'anno 2013, a euro 62,09.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE

La prestazione è erogata a seguito della trasmissione da parte del grande invalido della dichiarazione richiesta ogni anno dall'Inail agli aventi diritto nei mesi di novembre e dicembre.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) artt.178 ss e s.m.i.
d.m. 12 luglio 2000
legge n.296/2006 art.1 comma 782

CONTROLLI

L'erogazione della prestazione è condizionata alla verifica dei presupposti amministrativi.

Le autocertificazioni prodotte dagli aventi diritto attestanti i requisiti richiesti sono soggette ai controlli previsti dal t.u. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 45 artt. 43 e 46) e s.m.i..

Il grado di inabilità permanente ovvero di menomazione dell'integrità psico-fisica è soggetto a controlli medico-legali periodici in sede di revisione secondo le cadenze fissate per legge.

SPESA TRIENNIO 2011-2013

2011	407.912	euro
2012	408.665	euro
2013	359.007	euro (preconsuntivo)

**RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IDROFANGOTERMALI E
SOGGIORNI CLIMATICI**

Prestazioni finalizzate a consentire la fruizione di cure sanitarie per il miglioramento delle condizioni psicofisiche dei lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale.

UTENTI DESTINATARI E REQUISITI

I lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale durante il periodo di inabilità temporanea assoluta e i titolari di indennizzo (in rendita o in capitale) per i quali non sia scaduto l'ultimo termine di revisione (tranne per i silicotici o gli asbestotici che ne godono senza limiti di tempo).

Per le cure idrofangotermali i titolari di indennizzo devono essere affetti da una delle patologie indicate dal decreto del Ministero della salute (d.m. 15 dicembre 1994 e s.m.i.).

La durata del ciclo di cure per il trattamento termale è di 15 giorni (12 di cure più 3 di viaggio); quella per il soggiorno climatico di 20 giorni.

L'Inail provvede a rimborsare all'invalido e all'eventuale accompagnatore, le spese di viaggio di andata e ritorno per l'effettuazione delle cure e del soggiorno in albergo convenzionato. Il ciclo di cure per il trattamento termale è a carico del Servizio sanitario nazionale. E' inoltre previsto il pagamento dell'indennità per inabilità temporanea assoluta o dell'integrazione della rendita diretta per l'invalido, soggette a tassazione Irpef.

COME SI OTTENGONO LE PRESTAZIONI

L'interessato presenta all'Inail la domanda su richiesta del medico curante. Il medico dell'Istituto esamina la richiesta e individua, in caso di concessione, la cura più adeguata.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.), artt. 86 e 89 e s.m.i.

d.m. 15 dicembre 1994 e s.m.i.

CONTROLLI

L'erogazione della prestazione è condizionata alla verifica dei presupposti amministrativi e sanitari.

Le autocertificazioni prodotte dagli aventi diritto attestanti i requisiti richiesti sono soggette ai controlli previsti dal t.u. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 45 artt. 43 e 46) e s.m.i..

SPESA TRIENNIO 2011-2013

2011	5.267.902	euro	
2012	5.302.166	euro	
2013	4.950.285	euro	(preconsuntivo)

N. 13
BREVETTO E DISTINTIVO D'ONORE

Prestazioni di natura economica e onorifica, erogate una sola volta, finalizzate a riconoscere la qualità di grande invalido o di mutilato del lavoro.

UTENTI DESTINATARI E REQUISITI

Reddituari con specifici requisiti:

- **grandi invalidi** - assicurati con grado di inabilità tra 80% e 100%, valutato in base alle tabelle allegate al t.u. fino al 31 dicembre 2006 o grado di menomazione tra il 60% e 100%, valutato secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000, dal 1° gennaio 2007)
- **mutilati del lavoro** – assicurato con grado di inabilità tra 50% e 79% valutata in base alle tabelle allegate al t.u. fino al 31 dicembre 2006 o con grado di menomazione tra 35% e il 59% valutato secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000, dal 1° gennaio 2007.

Per avere diritto alle prestazioni è necessaria, inoltre, la cittadinanza italiana e l'assenza di condanne penali di durata complessiva superiore a due anni.

Oltre ai brevetti e distintivi d'onore è erogata una somma di denaro; per il 2013 pari a euro 173,98 per il grande invalido ed euro 130,29 per il mutilato del lavoro.

COME SI OTTENGONO LE PRESTAZIONI

In caso di Grande Invalido

La prestazione è erogata d'ufficio dall'Inail. La Sede Inail acquisisce direttamente il certificato di cittadinanza italiana e il certificato penale.

In caso di Mutilato del Lavoro

Il lavoratore invalido deve presentare la domanda alla Sede Inail corredata della seguente documentazione:

- autocertificazione della cittadinanza italiana
- autocertificazione di assenza di condanne penali di durata complessiva superiore a due anni

In caso di morte dell'avente diritto, i superstiti conviventi possono presentare domanda per ottenere:

- il distintivo: solo il coniuge
- la prestazione economica: il coniuge; in mancanza del coniuge, i figli; in mancanza del coniuge e dei figli, i genitori; in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori, i fratelli e le sorelle.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) art.178 e s.m.i.

d.lgs n. 38/2000

legge n.296/2006

CONTROLLI

L'erogazione della prestazione è condizionata alla verifica dei presupposti amministrativi.

Le autocertificazioni prodotte dagli aventi diritto attestanti i requisiti richiesti sono soggette ai controlli previsti dal t.u. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 45 artt. 43 e 46) e s.m.i..

SPESA TRIENNIO 2011-2013

2011	154.313	euro
2012	175.487	euro
2013	163.179	euro (preconsuntivo)

TABELLA DI SINTESI DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE EROGATE DALL'INAIL


INAIL Prestazioni economiche

TIPO PRESTAZIONE	DESCRIZIONE	UTENTI DESTINATARI E REQUISITI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SPESA TRIENNIO	
INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA	Prestazione economica, soggetta a tassazione Irpef, finalizzata a indennizzare la mancata retribuzione dovuta all'astensione dal lavoro in conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale	Assicurati il cui infortunio sul lavoro o malattia professionale comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni	d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) artt. 66, 68, 69, 73, 115, 116, 117 e s.m.i.	2011	€ 746.627.985
				2012	€ 683.765.129
				2013 (preconsuntivo)	€ 648.857.065
INDENNIZZO IN CAPITALE PER LA MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ PSICOFISICA (DANNO BIOLOGICO)	Prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, riconosciuta per gli infortuni e per le malattie professionali, finalizzata a indennizzare solo la "lesione dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale della persona" e non il danno patrimoniale.	Assicurati che, a causa di infortuni sul lavoro verificatisi dal 25 luglio 2000 o di malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data, hanno riportato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.	d.lgs. n. 38/2000 art.13 e s.m.i. d.m. del 12/07/2000 d.m. del 27/3/2009 legge di stabilità 2014 (legge n.147/2013)	2011	€ 278.024.206
				2012	€ 240.508.581
				2013 (preconsuntivo)	€ 229.146.553
RENDITA DIRETTA	Prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef che indennizza la diminuita capacità lavorativa, per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate prima del 25 luglio 2000 (cd "Regime testo unico"), e la menomazione dell'integrità psicofisica per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dalla suddetta data (cd "Regime danno biologico").	Assicurati che, a causa di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, hanno riportato : • per eventi verificatisi/denunciati prima del 25 luglio 2000, grado di inabilità permanente pari o superiore all'11% valutato in base alle tabelle allegate al t.u. 1124/1965; • per eventi verificatisi/denunciati dal 25 luglio 2000, grado di menomazione dell'integrità psicofisica superiore al 15%, accertato sulla base della tabella delle menomazioni prevista dal d.lgs. 38/2000.	d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) artt. 66,74,75,78,116,118 e s.m.i. d.lgs. n. 38/2000 art.13 e s.m.i. d.m. del 12/07/2000 d.m. del 27/3/2009 legge di stabilità 2014 (legge n.147/2013) legge n. 493/1999 e s.m.i. legge n. 244/2007, art. 1, commi 241-246 d.m. del 12 gennaio 2011 n. 30	2011	€ 3.251.610.404
				2012	€ 3.362.522.159
				2013 (preconsuntivo)	€ 3.343.742.462
				<u>Liquidazione in capitale della rendita</u>	
				2011	€ 168.260.587
				2012	€ 49.435.613
2013 (preconsuntivo)	€ 30.365.494				
RENDITA A SUPERSTITE	Prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef finalizzata al sostegno economico dei superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale.	Gli aventi diritto sono • coniuge: fino alla morte o a nuovo matrimonio • figli: fino al 18° anno di età fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso; non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea; maggiorenni inabili al lavoro finché dura l'inabilità. In mancanza di coniuge e figli: • genitori naturali o adottivi viventi a carico, fino alla morte • fratelli e sorelle viventi a carico e conviventi, negli stessi termini validi per i figli.	d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) art. 85 e s.m.i. d.lgs. n. 38/2000 e s.m.i. sentenza Corte Costituzionale n.86 dell'11 marzo 2009 legge di stabilità 2014 (legge n.147/2013) legge n.493/99 e s.m.i. legge n. 244/2007, art. 1, commi 241-246 d.m. del 12 gennaio 2011 n. 30	2011	€ 1.238.933.107
				2012	€ 1.290.561.075
				2013 (preconsuntivo)	€ 1.289.524.617
PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ALLE RENDITE A CARICO DEL FONDO VITTIME DELL'AMIANTO	Prestazione aggiuntiva alla rendita, non soggetta a tassazione Irpef, a carico del Fondo per le vittime dell'amianto istituito presso l'Inail, finanziato con risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato (per 3/4) e dalle imprese (per 1/4).	Titolari di rendita affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto o, in caso di morte, agli eredi titolari di rendita a superstite.	legge n. 244/2007, art. 1, commi 241-246 d.m. del 12 gennaio 2011 n. 30 d.m. 2 settembre 2013	2011	€ 39.949.130
				2012	€ 50.147.306
				2013 (preconsuntivo)	€ 22.797.402

TIPO PRESTAZIONE	DESCRIZIONE	UTENTI DESTINATARI E REQUISITI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SPESA TRIENNIO	
RENDITA DI PASSAGGIO PER SILICOSI ASBESTOSI	Prestazione economica della durata massima di un anno, non soggetta a tassazione Irpef, finalizzata a incentivare l'abbandono della lavorazione nociva svolta dall'assicurato al fine di evitare l'aggravamento della malattia (silicosi o asbestosi).	I destinatari sono gli assicurati affetti da silicosi o asbestosi. I requisiti richiesti sono: - riconoscimento di silicosi o asbestosi causate da lavorazioni a rischio; - abbandono della lavorazione nociva per evitare l'aggravamento della malattia; - grado di menomazione dell'integrità psicofisica – danno biologico compreso tra l'1% e il 60%, secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000, per i casi denunciati a decorrere dal 1° gennaio 2007, e grado di inabilità permanente compreso tra l'1% e l'80%, valutata in base alle tabelle allegate al t.u. 1124/1965 per eventi denunciati fino alla predetta data.	d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) artt.140 ss e s.m.l. d.lgs. n. 38/2000 legge n. 296/2006 art.1 co.782	2011	€ 367.855
				2012	€ 350.461
				2013 (preconsuntivo)	€ 252.327
ASSEGNO FUNERARIO	Prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef, erogata a tantum per contribuire a fronteggiare le spese sostenute in occasione della morte del lavoratore.	L'assegno spetta al coniuge, o in mancanza ai figli, o in mancanza agli ascendenti, o in mancanza ai collaterali, se hanno i requisiti per fruire delle rendite a superstiti. Qualora i predetti aventi diritto non esistano l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese in occasione della morte del lavoratore.	d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) art.85 e s.m.l.	2011	€ 5.598.793
				2012	€ 4.913.909
				2013 (preconsuntivo)	€ 5.203.567
ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA	Prestazione non soggetta a tassazione Irpef, finalizzata ad assicurare un sostegno economico agli invalidi del lavoro che necessitano di assistenza personale continuativa.	Infortunati e tecnopatici titolari di rendita diretta che versano in una o più condizioni menomative elencate nella tabella allegata n.3 al t.u. 1124/1965 e per le quali necessitano di assistenza personale continuativa. Solo per gli eventi fino al 31 dicembre 2006 l'inabilità permanente assoluta deve essere pari al 100%.	d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) e s.m.l. Artt. 76 e 218 – Allegato n. 3 Legge n. 296/2006 art. 1 comma 782	2011	€ 28.306.787
				2012	€ 29.773.728
				2013 (preconsuntivo)	€ 29.526.276
ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ	Prestazione finalizzata a garantire un sostegno economico agli invalidi del lavoro che si trovino nell'impossibilità di essere collocati in qualsiasi settore lavorativo.	Titolari di rendita diretta in presenza di specifici requisiti: • età non superiore ai 65 anni • grado di inabilità non inferiore al 34% - riconosciuto dall'inail secondo le tabelle allegate al t.u. 1124/1965 - per infortuni sul lavoro verificatisi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006 • grado di menomazione dell'integrità psicofisica – danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000, per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007 • impossibilità di fruire dell'assunzione obbligatoria, riconosciuta dagli Organismi competenti.	d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) e s.m.l. – art. 180 d.m. n. 137/1987 art. 1 legge n.296/2006 art.1 comma 782 circ. Ipsema n. 3/2001	2011	€ 10.304.571
				2012	€ 10.021.907
				2013 (preconsuntivo)	€ 10.044.363
SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE	Prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, finalizzata a sostenere economicamente i superstiti di lavoratori titolari di rendita diretta deceduti per cause non dipendenti dall'infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale che si trovino in stato di bisogno.	E' corrisposta al coniuge e ai figli in caso di decesso, per cause indipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita: • con grado di inabilità permanente non inferiore al 65% riconosciuto dall'inail secondo le tabelle allegate al t.u. 1124/1965 per gli infortuni sul lavoro verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e le malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data • con grado di menomazione all'integrità psicofisica – danno biologico non inferiore al 48%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000, per gli infortuni sul lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2007 e le malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data. La prestazione è erogata a condizione che gli aventi diritto non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali (pensioni), o altri redditi (escluso il reddito della casa di abitazione), di importo pari o superiore a quello dell'assegno speciale.	legge n. 248/1976 legge n. 251/1982 art. 11 legge n.296/2006 art.1 comma 782 circ. Ipsema n. 3/2001 sentenza Corte Costituzionale n. 284 del 28 luglio 2010	2011	€ 10.834.193
				2012	€ 11.431.513
				2013 (preconsuntivo)	€ 12.554.023

TIPO PRESTAZIONE	DESCRIZIONE	UTENTI DESTINATARI E REQUISITI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SPESA TRIENNIO	
EROGAZIONE INTEGRATIVA DI FINE ANNO	Prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef, finalizzata al sostegno economico dei Grandi Invalidi del lavoro.	Grandi Invalidi del lavoro con i seguenti requisiti: - grado di inabilità, per infortunio sul lavoro o malattia professionale, compreso tra l'80% ed il 100% valutato in base alle tabelle allegate al t.u. 1124/1965 per gli infortuni sul lavoro verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e le malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data - grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso fra il 60% e il 100%, secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni sul lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2007 e le malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data - reddito personale non superiore ai limiti stabiliti dall'Inail.	d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) artt.178 ss e s.m.i. d.m. 12 luglio 2000 legge n.296/2006 art.1 comma 782	2011	€ 407.912
				2012	€ 408.665
				2013 (preconsuntivo)	€ 253.284
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IDROFANGOTERMALI E SOGGIORNI CLIMATICI	Prestazioni finalizzate a consentire la fruizione di cure sanitarie per il miglioramento delle condizioni psicofisiche dei lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale.	I lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale durante il periodo di inabilità temporanea assoluta e i titolari di indennizzo (in rendita o in capitale) per i quali non sia scaduto l'ultimo termine di revisione (tranne per i silicotici o gli asbestotici che ne godono senza limiti di tempo). Per le cure idrofangoterziali i titolari di indennizzo devono essere affetti da una delle patologie indicate dal decreto del Ministero della salute.	d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.), artt. 86 e 89 e s.m.i. d.m. 15 dicembre 1994 e s.m.i.	2011	€ 5.267.902
				2012	€ 5.302.166
				2013 (preconsuntivo)	€ 4.950.285
BREVETTO E DISTINTIVO D'ONORE	Prestazioni di natura economica e onorifica, erogate una sola volta, finalizzate a riconoscere la qualità di grande invalido o di mutilato del lavoro.	Reddituari con specifici requisiti: • grandi Invalidi - assicurati con grado di inabilità tra 80% e 100%, valutato in base alle tabelle allegate al t.u. fino al 31 dicembre 2006 o grado di menomazione all'integrità psicofisica tra il 60% e 100%, valutato secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000, dal 1° gennaio 2007) • mutilati del lavoro - assicurato con grado di inabilità tra 50% e 79% valutata in base alle tabelle allegate al t.u. fino al 31 dicembre 2006 o con grado di menomazione all'integrità psicofisica tra 35% e il 59% valutato secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000, dal 1° gennaio 2007. Per avere diritto alle prestazioni è necessaria, inoltre, la cittadinanza italiana e l'assenza di condanne penali di durata complessiva superiore a due anni.	d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) art.178 e s.m.i. d.lgs n. 38/2000 legge n.296/2006	2011	€ 154.313
				2012	€ 175.487
				2013 (preconsuntivo)	€ 161.744
ALTRE PRESTAZIONI ECONOMICHE	Prestazioni economiche in via di esaurimento erogate ai sensi di normativa non applicabile per nuovi eventi: Assegno continuativo mensile Assegno continuativo assistenziale Assegno speciale assistenziale • Sovvenzione di contingenza	Infortunati e tecnopatici con requisiti previsti da normativa precedente all'entrata in vigore del Testo Unico.	d.p.r. n. 1124/1965 (t.u.) art.124 e 235 e s.m.i. legge n.780/1975 legge 12 marzo 1968 n.235 d.m. 12 dicembre 1941 art.5 (Regolamento speciale gestione grandi invalidi)	2011	€ 1.473.998
				2012	€ 1.458.796
				2013 (preconsuntivo)	€ 1.067.055
TOTALE				2011	€ 5.786.121.743
				2012	€ 5.740.776.494
				2013 (precons.)	€ 5.628.446.517

INAIL: Andamento spesa per prestazioni economiche



INAIL - Spesa per tipo prestazione 2012 (importi espressi in migliaia di euro)

